



REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI CARLOFORTE

Il presente regolamento è stato approvato dai soci dell'Associazione in sede di sua costituzione, avvenuta con Deliberazione dell'Assemblea straordinaria n.2 del 08/10/2026.

TITOLO I – NORME GENERALI, FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

(Norme generali)

1. In esecuzione dello Statuto Sociale, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte" (di seguito "Comunità") e la condivisione tra i soci dei benefici economici che discendono dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a servizio della Comunità alimentati da fonti rinnovabili.

Articolo 2

(Rapporti con lo Statuto)

1. Il Regolamento discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale dell'Associazione e ne integra le disposizioni.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e quelle dello Statuto, prevalgono queste ultime.
3. Per quanto non disciplinato nel Regolamento si rinvia alle disposizioni dello Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali e alle norme di legge applicabili.

Articolo 3

(Modifica del Regolamento)

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione del Regolamento deve essere approvata, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea, su proposta Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

TITOLO II – OGGETTO, FINALITÀ E PERIMETRO TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

(Oggetto sociale)

2. Ai sensi dell'Art. 3 dello Statuto, la Comunità ha come oggetto sociale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte energetica rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati.
3. L'obiettivo dell'Associazione è quello di condividere tra i soci l'energia prodotta e i connessi



Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte

Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile

benefici economici, contribuendo in tal modo a favorire la coesione sociale, a combattere la povertà energetica e a concorrere alla transizione energetica.

Articolo 5

(Perimetro territoriale della Comunità)

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 2, lett. c), del D.lgs. 199/2021, i membri della Comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.
2. Per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del D.lgs. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite, l'energia può essere condivisa nell'ambito entro cui opera l'Associazione, così come previsto dallo Statuto.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ

Articolo 6

(Categorie di soci)

1. Requisito tecnico fondamentale per poter richiedere di essere iscritto all'Associazione è quello di essere intestatari di un POD (Point Of Distribution) ai sensi dell'art. 3.4, lett. a), dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente e ss.mm.ii. (TIAD); nel dettaglio:
 - a) Cliente finale (art. 1 comma 1.1, lett. j), del TIAD): persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita;
 - b) Produttore (art. 1 comma 1.1, lett. gg) del TIAD): una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita;
2. Uno stesso socio può essere al tempo stesso consumatore e produttore.
3. I consumatori soci della Comunità mantengono in ogni caso i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.
4. La qualità di socio non è trasmissibile.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

1. Per essere ammesso a socio della Comunità, l'aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di obbligarsi all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.
2. Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati:
 - a) per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
 - b) per le persone giuridiche: denominazione/ragione sociale, sede sociale, codice fiscale e partita Iva, legale rappresentante;
 - c) i requisiti posseduti e la qualifica (consumatore e/o produttore) che si intende assumere,



Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte

Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile

indicando in caso di consumatore il punto di connessione di cui è titolare con allegazione in copia delle bollette elettriche dell'ultimo anno e la specifica dell'indirizzo di ubicazione del POD, e in caso di produttore i dati identificativi e l'ubicazione dell'impianto di produzione con allegazione in copia delle relative autorizzazioni;

- d) l'impegno a sottoscrivere e versare l'eventuale quota sociale e la tassa di ammissione stabilita nelle modalità previste nello Statuto.
- 3. L'eventuale tassa di ammissione non è in alcun caso rimborsabile.
- 4. Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione alla prima riunione utile e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, motivando l'eventuale rigetto.
- 5. La delibera è comunicata all'aspirante socio entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

Articolo 8

(Quota associativa)

- 1. L'eventuale quota associativa annuale è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deve essere versata da tutti i soci della Comunità entro il 31 marzo di ogni anno tramite accredito sul conto corrente intestato alla Comunità.

TITOLO IV – IMPIANTI DI PRODUZIONE

Articolo 9

(Impianti di produzione)

- 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 199/2021, possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW.
- 2. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER ai sensi dell'art.3, comma2, lett. c) del D.M. n.414 del 07/12/2023 (di seguito Decreto CACER).
- 3. Per gli impianti costruiti e/o entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (15/12/2021) verranno utilizzate le metodologie previste nella normativa tecnica cogente.
- 4. Gli impianti di produzione a servizio della Comunità possono essere di proprietà della stessa o detenuti in forza di un valido titolo giuridico che ne conferisce la piena disponibilità.

Articolo 10

(Concessione di aree per la costruzione di nuovi impianti e partecipazione all'investimento)

- 1. I soci della Comunità possono concedere in godimento alla Comunità, a titolo oneroso o gratuito, le aree e gli spazi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità, per l'installazione di nuovi impianti di produzione secondo i termini e le condizioni che saranno definiti nel relativo contratto.
- 2. Ai fini della copertura dei costi per la costruzione di nuovi impianti di produzione, i soci della Comunità sono ammessi a partecipare all'investimento attraverso finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi.
- 3. La comunità potrà ricorrere ad accordi e contrattualizzare con Soggetti terzi per messa in disponibilità di impianti da realizzarsi su aree dei Soci. In tali contratti o accordi al Soggetto terzo non spetterà alcun incentivo del GSE mentre potrebbe essere riconosciuto al Socio proprietario della superficie un indennizzo da parte del Soggetto Terzo.

Articolo 11

(Vendita dell'energia prodotta)



Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte

Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile

1. L'energia prodotta dagli impianti di cui è proprietaria la Comunità è venduta sul mercato libero o, in alternativa, al GSE accedendo al servizio di ritiro dedicato, previa valutazione comparativa delle offerte di acquisto dei diversi operatori del mercato.
2. Salvo diverso accordo, l'energia prodotta da impianti di cui la Comunità ha la sola disponibilità, resta di proprietà del produttore, che è legittimato a procedere autonomamente alla vendita sul mercato libero, fermi restando a favore della Comunità i benefici economici previsti per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

TITOLO V – RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 12

(Destinazione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia)

1. L'incentivo è erogato dal GSE sulla base dell'energia condivisa, definita, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 199/2021 come *"il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato"*, fermo restando che, ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. b) del medesimo decreto, *"l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la medesima cabina primaria"*.
2. Ai sensi dell'art 3, comma 2, lett.g), del Decreto CACER, la Comunità assicura che *"l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione"*.
3. Il valore soglia, riportato all'Allegato 1, punto 4 del D.M. CACER sopra citato, è:
 - a) il 45% (quarantacinque per cento) di quota di energia condivisa nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale;
 - b) il 55% (cinquantacinque per cento) nei casi di accesso alla sola tariffa premio.
4. Si applicherà la seguente ripartizione:
 - a) Per il valore soglia:
 - i. una quota pari al 20% dell'incentivo per la copertura dei costi di gestione della CER, inclusa l'adozione di uno strumento che consenta:
 - un corretto monitoraggio e previsione di consumi e produzione di energia elettrica;
 - il supporto alla CER nel perseguimento di migliori performance;
 - la ripartizione dell'incentivo a tutti i membri della CER sulla base di quanto definito dal regolamento;
 - ii. una quota pari al 30% dell'incentivo alla distribuzione diretta ai soci consumatori (clienti finali);
 - iii. una quota pari al 50% dell'incentivo alla distribuzione diretta ai soci produttori, che generano l'energia rinnovabile immessa in rete e condivisa.
 - b) Per l'eccedenza del valore soglia la restante % di energia condivisa verrà destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, che verranno definite di anno in anno dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. g) del Decreto CACER.
5. La Comunità provvederà al termine di ciascun semestre (n) al calcolo dell'incentivo spettante a ciascun Socio e a comunicarlo al Socio medesimo. L'importo del Contributo verrà restituito al Socio tramite versamento dalla Comunità al Socio entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre (n) in conformità al regime fiscale applicabile.



Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte

Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile

Articolo 13

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Per quanto riguarda la eventuale cumulabilità degli incentivi dovuti alla Comunità Energetica con altre forme di finanziamento, si farà riferimento alla vigente normativa al momento dell'erogazione degli stessi incentivi.

Articolo 14

(Rendicontazione al GSE)

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Decreto CACER, la Comunità è tenuta a fornire una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione tra i membri o soci della Comunità e/o dell'utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.